

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1 (costituzione e denominazione)

È costituita con sede presso il Comune di Brugherio la Società Cooperativa denominata "Il Brugo società cooperativa sociale O.N.L.U.S."

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove e allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore a un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle Attività Produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

Nello svolgimento della sua attività, la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
- b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra
- c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
- e) la tutela di tutti i soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia

Articolo 2 (durata)

La Cooperativa ha durata a tempo indeterminato; i soci possono recedere con preavviso di centottanta giorni.

TITOLO II SCOPO, OGGETTO

Articolo 3 (scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell'Art. 1, primo comma, lettera a) della Legge n° 381/1991.

La Cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto a essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, coopera attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto di tutti i soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega anche soci lavoratori retribuiti, offrendo loro le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Articolo 4 (oggetto sociale)

La Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- la gestione diretta di servizi socio-educativi-assistenziali-sanitari, rivolti principalmente all'integrazione sociale di persone con disabilità psicofisica, oppure in regime di convenzione o appalto con enti pubblici; per esempio: Servizi di Formazione all'Autonomia, Centri Socio Educativi, Servizi di Assistenza Scolastica e Domiciliare, Servizi di Residenza, etc
- la realizzazione di iniziative e interventi volti al superamento di difficoltà personali in ordine a una effettiva partecipazione ai vari momenti della vita sociale e al sostegno dell'opera educativa delle famiglie di persone disabili
- l'organizzazione di iniziative rivolte al territorio con il coinvolgimento del volontariato, ispirati ai principi fondamentali della Cooperativa

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specialmente se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992 n° 59 ed eventuali norme modificative e integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'Art. 2529 del

Codice Civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

Articolo 5 (soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni, si applica il secondo comma dell'Art. 2522.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa

Possono diventare soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'Art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91
- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente, anche in qualità di genitori o tutori dei servizi della Cooperativa. Possono essere ammesse persone con difficoltà psicofisiche, purché non interdette o inabilitate

Possono inoltre essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali, nonché enti e associazioni con finalità sociali, assistenziali e mutualistiche.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Fino a che sarà vietato da disposizioni di legge, non possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini; non possono essere soci chi partecipa a società che, per l'attività svolta, si trovi in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

TITOLO IV **SOCI SOVENTORI**

Articolo 6 (soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'Art. 4 della Legge 31/01/1992 n° 59.

Articolo 7 (conferimento e partecipazione dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo Art. 20, comma primo, punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere come oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

La quota del conferimento è pari al valore minimo di 500 euro.

Articolo 8 (alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 9 (deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse
- c) il termine minimo di durata del conferimento
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili

Al socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee della società, qualunque sia l'importo del conferimento. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, quest'ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 10 (recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'Art. 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 11 (domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto
- c) per il socio prestatore, i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa
- d) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge
- f) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'Art. 39 e seguenti del presente Statuto

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f), g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta; ha l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto ed entro sessanta giorni di comunicarlo all'interessato.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

Articolo 12 (obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa

Articolo 13 (perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 14 (recesso del socio)

Essendo costituita a tempo indeterminato, il socio può recedere col preavviso di legge. Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge; il socio inoltre, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere:

- a) qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b) qualora non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento
- d) qualora cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo Art. 39 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Articolo 15 (esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori, lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa
- per i soci volontari, la prestazione gratuita della propria opera in favore della Cooperativa
- per i soci fruitori, la fruizione diretta o indiretta dei servizi della Cooperativa

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo

f) Svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'Art. 39 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Articolo 16 (delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'Art. 39 e seguenti del presente Statuto.

Articolo 17 (liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo Art. 22, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'Art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 18 (morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto a ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art. 17.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'Art. 2347 secondo e terzo comma del Codice Civile.

Articolo 19 (termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti in favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'Art. 15, lettere b), c), d), f), oltre al risarcimento dei danni, sono tenuti al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento stesso.

Comunque la Cooperativa può compensare, con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'Art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Articolo 20 (elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo e massimo, pari a quello stabilito dalle norme di legge
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale
- 3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci
- 5) dalla riserva straordinaria
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 21 (vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute.

Articolo 22 (bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento
- b) il 3% (tre per cento), e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947 n° 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere superiore a quanto stabilito dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; i dividendi possono essere imputati ad aumento della quota o delle azioni di ciascun socio, i dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto; potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili

d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Articolo 23 (ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno in favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare in favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'Art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n° 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'Art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno
- b) la qualifica/professionalità
- c) i compensi erogati
- d) il tempo di permanenza nella società
- e) la tipologia del rapporto di lavoro
- f) La produttività

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VII **RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

Articolo 24 (organi della Cooperativa)

Gli organi della Cooperativa sono:

- assemblea dei soci
- Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico
- Collegio dei Sindaci, se nominato

Articolo 25 (decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono all'ap-

provazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo
- c) l'eventuale nomina, nei casi previsti dall'Art. 2477, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore
- d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 3, comma secondo della Legge n° 142 del 2001
- e) l'approvazione ed eventuale modifica del regolamento di cui all'Art. 6 della L. n° 142 del 2001
- f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'Art. 6 lettera e) dalla Legge n° 142 del 2001
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione

Articolo 26 (assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nel precedente Art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richieda un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea dei soci.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'Art. 2479 bis del Codice Civile.

Articolo 27 (costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento della società o la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'Art. 6 della L. 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 28 (votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascu-

no; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 29 (voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente Art. 9.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 30 (presidenza dell'assemblea)

L'assemblea viene presieduta dal presidente dell'organo amministrativo o dall'Amministratore Unico e, in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 31 (amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Per organo amministrativo s'intende il Consiglio di Amministrazione oppure l'Amministratore Unico.

Qualora la decisione dei soci provveda a eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri, variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. In ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 (Consiglio di Amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, i quali durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio e sono rieleggibili.

Il vicepresidente sostituisce il presidente assente o impedito.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 33 (adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 34 (integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rimanere in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 35 (compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'Art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio

sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Articolo 36 (compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione; a essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 37 (rappresentanza)

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

Articolo 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. Devono essere nominati, con decisione dei soci, due sindaci supplenti. Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Articolo 39 (clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo Art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano a oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti

La clausola arbitrale, di cui al comma precedente, è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 40 (arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'Art. 10 e seguenti C.P.C.
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e sono nominati dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 35, comma 1 del D.Lgs. n° 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'Art. 36 del D.Lgs. n° 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'Art. 35, comma 2, D.Lgs n° 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 41 (esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 42 (scioglimento)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43 (devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Art. 11 della Legge 31/01/1992 n° 59.

TITOLO X **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Articolo 44 (regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto

all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 45 (principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 46 (rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'Art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Luigi Marin - Paolo Lovisetti: notaio L.S.

Copia conforme all'originale

Registrato a Milano il giorno 11 novembre 2004